

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3219

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti,
ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale

Seduta dell'11 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — In applicazione della delega speciale contenuta nella legge 8 maggio 1952, n. 427, questo Ministero curò e promosse l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, recante norme di coordinamento e modificazione delle vecchie disposizioni dell'Istituto della ricevitoria postale e telegrafica.

Come è noto, tale decreto ha completamente trasformato l'ordinamento degli uffici ricevitoriali e la disciplina del trattamento giuridico ed economico degli addetti agli uffici stessi con un vasto complesso di disposizioni la cui prima applicazione non poteva non rilevare lacune e mende che l'Amministrazione ha riconosciuto di dover sanare.

È stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge recante variazioni ed integrazioni al decreto presidenziale suddetto.

Si forniscono ora cenni illustrativi delle singole disposizioni.

ART. 1. — È prevista la sostituzione, con un nuovo testo, degli articoli 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28 e 29 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 1/7. — Con questo articolo vengono modificate le norme che regolano le reggenze degli uffici locali, previo passaggio di gestione, al fine di renderle meno frequenti e quindi meno onerose per l'Amministrazione; con un nuovo comma, viene inoltre preso in considerazione lo stato di particolare disagio in cui si trovano alcuni direttori di ufficio locale e titolari di agenzia che, per adempiere ad incarichi, previsti dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio dell'Istituto postelegrafonici, sono, fino ad ora, costretti a mantenere la gestione degli uffici stessi assumendo le conseguenti responsabilità amministrative e contabili, pur dovendo rimanere assenti dall'ufficio per lunghi periodi di tempo.

Le ulteriori modificazioni riguardano i titolari di agenzia ai quali l'Amministrazione ha riconosciuto l'opportunità di estendere il trattamento di congedo o malattia, nonché il trattamento di aspettativa già previsto per il personale degli uffici locali, adottando un

idoneo sistema per il pagamento del coadiutore durante le assenze di non lunga durata e provvedendo, nelle altre, alla integrale sostituzione del titolare mediante passaggio di gestione, come già disposto all'articolo 7.

Con lo stesso articolo viene regolato, anche, il caso delle assenze del coadiutore-reggente ed il particolare caso in cui la reggenza di una agenzia sia assunta dal coniuge, dal figlio non coniugato o da un parente od affine entro il secondo grado del titolare con lui convivente, riducendo, in tale evenienza, alla metà, gli emolumenti dovuti, e ciò ad evitare che l'assenza possa far cumulare, nello stesso nucleo familiare, due intere retribuzioni.

Per il coadiutore-reggente è stato previsto il trattamento economico relativo al coefficiente 153 stabilito per il personale non di ruolo dell'Amministrazione.

Art. 1/9. — Poiché in pratica si è rilevato che il termine di 6 mesi previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è insufficiente all'espletamento di tutte le pratiche amministrative, relative all'assegnazione degli uffici vacanti, per il fatto che gli uffici stessi, prima di essere posti a concorso, debbono essere dichiarati disponibili ed assegnati a richiesta, si è reso necessario portare ad un anno il termine già stabilito in sei mesi, per adeguarlo alle effettive esigenze dell'Amministrazione.

Art. 1/10. — Le norme attuali consentono che un direttore di ufficio locale di gruppo *F* possa conseguire, a seguito di concorso per titoli, perfino la titolarità di un ufficio locale di gruppo *A* e che un titolare di agenzia possa ottenere la titolarità di un ufficio locale di gruppo *D*.

Poiché tali possibilità sono state ritenute eccessive, si è stabilito, con il nuovo testo, di limitarle, consentendo la partecipazione ai concorsi soltanto per gli uffici superiori di non più di due gruppi a quello di appartenenza.

Ragioni di opportunità hanno consigliato di non consentire l'ammissione dei direttori di ufficio locale a concorsi per uffici di gruppo inferiore a quello di cui sono titolari.

Art. 1/13. — È stato inserito tra i motivi di temporanea esclusione dai concorsi per posti di direttore di ufficio locale e di titolare di agenzia, anche il caso di vincitori che siano dichiarati rinunciatari d'ufficio o che non accettino la sede richiesta, per i quali casi, prima, era prevista la decadenza.

Dato il grave intralcio, per l'Amministrazione e per gli altri vincitori, che tali rifiuti implicano, il periodo di esclusione viene stabilito in 3 anni, e in 5 anni in caso di due rinunce consecutive.

Art. 1/14. — La sostanza di questo articolo non ha subito variazioni: le innovazioni apportate, con il nuovo testo, tendono a precisare la portata di alcune disposizioni che nella pratica applicazione hanno dato luogo ad incertezze di interpretazione determinando reclami e perfino ricorsi, in sede giurisdizionale, da parte degli interessati.

Le innovazioni più importanti riguardano: la riduzione del limite massimo di età, da 70 a 65 anni, per l'assegnazione senza concorso dell'agenzia al coniuge, onde adeguarlo alla nuova norma che prevede tale limite per la cessazione dal servizio; la determinazione che il successibile, non in possesso del biennio di servizio, ma privo di sufficienti mezzi economici, possa ottenere l'assegnazione del posto senza concorso, sempre che abbia rivestito le qualifiche richieste, per almeno un anno. Si è precisato, altresì, che il periodo di servizio prestato dagli interessati, debba essere stato espletato, nella agenzia resasi vacante, nell'ultimo decennio. Data questa limitazione, si è ritenuto opportuno, per contro, ridurre, da otto a sette anni, il periodo utile richiesto ai fini del conferimento della titolarità.

Allo scopo di evitare speculazioni, si è esclusa l'assegnazione senza concorso delle agenzie resesi disponibili in seguito a trasferimento a richiesta, e, ancora, in seguito a dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della titolare dimissionaria; si è inoltre considerato che le mansioni di ricevitore sono completamente diverse da quelle di titolare di agenzia e che perciò la eccezionale disposizione di nominare il titolare di ricevitoria trasformata in agenzia a titolare di questa, deve essere subordinata al possesso, nel detto ricevitore, della licenza di scuola media inferiore, e di un triennio, anziché un biennio, di servizio.

Art. 1/15. — Si è avvertita la necessità di sostituire il testo dell'articolo 15 con altro che chiarisse la decorrenza del termine di 60 giorni utile alla presentazione delle domande per l'assegnazione senza concorso delle agenzie.

Si è estesa anche al titolare di ricevitoria trasformata in agenzia la possibilità di pro-

crastinare, per un biennio, il conseguimento del titolo di studio.

Art. 1/16. — Si è modificato il secondo comma dell'articolo 16 e si è concesso anche ai titolari di ricevitoria trasformata in agenzia che abbiano chiesta la proroga di cui all'articolo precedente, la possibilità di assumere la reggenza sino e non oltre la scadenza della proroga medesima.

Art. 1/17. — Si è ravvisata la necessità di modificare l'articolo 17, fra l'altro, perché a sua attuale formulazione si presta ad una agevolazione ritenuta eccessiva. Infatti, a seguito di revisione dell'importanza dell'ufficio, il dirigente di esso può conseguire il trattamento economico anche di vari gradi superiore a quello goduto; per contro, verificandosi una declassazione dell'ufficio, può conservare il trattamento goduto trasferendosi in altro ufficio del gruppo cui apparteneva quello declassato.

Le modificazioni sono le seguenti:

nel nuovo testo viene prevista, per il dirigente dell'ufficio, la possibilità di conseguire, per effetto della riclassifica dell'ufficio stesso, solo il trattamento economico corrispondente a quello del gruppo *immediatamente* superiore e si stabilisce che esso possa ottenere il trattamento corrispondente a quello del gruppo successivo superiore solo dopo almeno un biennio;

nell'uno e nell'altro caso il trattamento del grado superiore è conferito solo e il dirigente, nell'ultimo quinquennio, abbia riportato sempre una qualifica superiore quella di « buono ».

In relazione alle nuove disposizioni del primo comma viene regolata, agli effetti dei cambi di ufficio e dei trasferimenti, la valutazione della condizione del direttore, in vista della differenza che può venire a sussistere a il gruppo dell'ufficio gestito ed il trattamento economico come sopra attribuito.

Nel caso che il direttore dell'ufficio riclassificato non possa conseguire il trattamento superiore per mancanza di titolo di studio (il che, per la proroga che viene apportata all'articolo 100, non potrà verificarsi per il personale già in servizio al 30 settembre 1952 e fino al 30 settembre 1962), perché non ritenuto meritevole, è prevista possibilità di destinarlo in ufficio dello stesso gruppo di quello gestito prima della classificazione.

In caso di declassificazione, il titolare può ottenere di essere trasferito ad altro ufficio dello stesso gruppo cui apparteneva l'ufficio all'atto della nuova classifica.

Art. 1/24. — Le disposizioni in materia di aspettativa e congedi, contenute nell'articolo 24, sono state estese anche ai titolari di agenzia.

Art. 1/27. — Nel 1° comma dell'articolo 27, in relazione alle modificazioni apportate all'articolo 17, è stata inserita una riserva (« salvo quanto disposto nel 1° comma dell'articolo 17 ») per i casi di riclassificazione dell'ufficio.

Inoltre, la parificazione al trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione, a seguito dell'abolizione dei gradi, è stata effettuata più propriamente in rapporto al coefficiente della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il che ha consentito, assegnando rispettivamente i coefficienti 301 e 284, di differenziare adeguatamente il trattamento economico dei direttori di ufficio locale di gruppo *C* da quello dei direttori di ufficio locale di gruppo *D*, già con trattamento economico equiparato rispettivamente ai gradi *IX-B* e *IX-C* ed ora riuniti sotto lo stesso coefficiente 284.

Ai titolari di agenzia si è attribuito il coefficiente 200 in luogo di quello 193 per differenziarli dai supplenti.

Per i direttori di ufficio locale di gruppo *A* che superino i 25.000 punti, data la notevole importanza dell'ufficio da loro gestito, si è ritenuto equo corrispondere una speciale indennità che è stata prevista nella misura del 50 per cento sull'importo del premio di produzione. Si sono estese, esplicitamente, le competenze accessorie vigenti per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per coloro che passano a gruppo o categoria superiori si è previsto che il nuovo stipendio sia comunque sempre superiore a quello goduto nella qualifica inferiore.

Gli aumenti periodici di stipendio sono concessi soltanto in seguito all'effettiva decorrenza di un biennio di servizio prestato senza demerito.

Art. 1/28. — Il contributo pel coadiutore si calcola sul trattamento economico di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi e non più su quello dell'ex grado *XIII-C*, secondo quanto detto a proposito dell'articolo 7.

Art. 1/29. — L'indicazione delle spese di gestione è stata completata, escludendo da esse quella riguardante il recapito dei telegrammi e degli espressi, trattandosi, infatti, del corrispettivo di una specifica prestazione. Ad evitare pressanti lagnanze della categoria,

si è prevista la concessione di congrui anticipi quando particolari esigenze obblighino i dirigenti a forti spese che l'Amministrazione certamente dovrà rimborsare, non essendo sufficiente l'assegno forfettario previsto dalle apposite tabelle.

È stato infine affermato il principio che, ove lo ritenga opportuno, l'Amministrazione possa provvedere direttamente alle spese di gestione. Infatti in taluni uffici locali le esigenze rispetto ad alcune spese come la pulizia, la manutenzione dei locali, sono tali che l'Amministrazione può meglio provvedervi direttamente specie nelle città ove ha già una apposita organizzazione per l'esecuzione di simili lavori, e più ancora quando si tratti di locali costruiti dall'Amministrazione, dei quali è conveniente che essa stessa curi la manutenzione. Anche in alcune agenzie, per le quali in genere l'arredamento è di minima entità, sorge talora per la loro particolare ubicazione la necessità di provvedere ad uno speciale arredamento, al che è bene provveda l'Amministrazione.

ART. 2. — È previsto l'inserimento dell'articolo 29-bis.

Art. 2/29-bis. — Per quanto riguarda il recapito dei telegrammi ed espressi, per soddisfare ad una necessità da più parti segnalata e riconosciuta, in quegli uffici dove essi raggiungono un numero tale da giustificare che il detto recapito sia affidato ad un apposito prestatore d'opera, dipendente e retribuito direttamente dall'Amministrazione, anziché, come attualmente, ad una persona incaricata di volta in volta dal direttore dell'ufficio, viene disposto che negli uffici ove la media mensile degli oggetti stessi raggiunga almeno il numero di 800, l'Amministrazione possa appunto provvedere al loro recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con lui direttamente stipulato e con corrispettivo rappresentato esclusivamente da un compenso, in rapporto al numero degli oggetti recapitati, che comunque non può essere inferiore a quello risultante dal recapito di 600 oggetti, perché sia assicurato un minimale possibile.

ART. 3. — È prevista la sostituzione con nuovo testo degli articoli 30, 34, 35 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 3/30. — Il compenso previsto dall'articolo 30 può essere concesso anche ai supplenti in considerazione dell'interessamento e dell'opera di propaganda che svolgono per l'incremento dei servizi a danaro.

Art. 3/34. — È stato aggiornato con riferimento al nuovo statuto per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3/35. — È stato aggiornato con riferimento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Art. 3/42. — Si è mantenuto il principio che i direttori di ufficio locale possano chiedere il trasferimento in altri « uffici dello stesso gruppo ».

D'altra parte si è cercato di ovviare al constatato inconveniente di troppo frequenti cambi di uffici e di trasferimenti a domanda disponendo che i detti cambi o trasferimenti non possono essere chiesti da coloro che abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda da meno di un anno o (in analogia a quanto disposto nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656) che abbiano rinunciato all'ufficio al quale sono stati trasferiti da meno di un triennio. Per ovvie ragioni trasferimento non si concede a chi sia in corso nell'ultimo biennio in una punizione superiore alla censura. Il termine per la presentazione delle domande è ridotto a quaranta giorni per un maggiore acceleramento delle incombenze amministrative.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare le norme che stabiliscono la competenza a accordare i cambi di ufficio ed i trasferimenti a domanda, anche in relazione quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, su decentramento dei servizi, limitando la competenza del direttore provinciale ai cambi nell'ambito della stessa provincia e stabilendo negli altri casi, quella del direttore generale, eccezione fatta per i trasferimenti a domanda in uffici di minore importanza per i quali è richiesto il decreto del Ministro.

ART. 4. — È prevista la sostituzione, con un nuovo testo, degli articoli 44, 45, 47, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 81, 82, 84, 87, 88, 92 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656.

Art. 4/44. — È stato integrato nel senso che anche gli uffici richiesti per trasferimenti e non assegnati, debbano essere messi a corso entro un anno dalla vacanza.

Art. 4/45. — Nell'articolo 45 il limite di età per il collocamento a riposo viene stabilito in 65 anni.

Art. 4/47. — Nel presente articolo si annulla il riferimento specifico al titolo

preferenziale di apprendista e si è precisato che costituisce titolo, da valutarsi in modo particolare nei concorsi per supplenti, il servizio, comunque prestato, negli uffici locali, nelle agenzie e nelle ricevitorie. Per l'espletamento dei concorsi si fa riferimento alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato. Particolari limiti di età vengono previsti per coloro che abbiano prestato servizio negli uffici predetti. Con apposito comma si è ritenuto opportuno dare all'Amministrazione la possibilità di indire concorsi per tutti i cittadini con criteri territoriali.

Art. 4/50. — È stato innovato, nel senso che nel primo comma non si fa più menzione esplicita alla equiparazione economica del personale supplente col personale di ruolo. Ciò perché, con norma a parte, questo disegno di legge prevede per i supplenti cospicui benefici che si è ritenuto equo concedere, vista la particolare loro situazione passata e, non è inopportuno ricordarlo, vista la particolare sensibilità della categoria al problema che vi è connesso (vedasi articolo 10). Sono stati richiamati i commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 27 estendendosi, così, ai supplenti l'attribuzione esplicita delle competenze accessorie e l'indennità di maneggio-valori, gli scatti biennali di stipendio, ed il principio, comune al personale di ruolo, per il quale, quando ci sia passaggio da un coefficiente all'altro, lo stipendio, nella nuova posizione, non può mai essere inferiore a quello goduto nella posizione precedente.

Art. 4/52. — Si è disposto che i supplenti possano essere, in via eccezionale e temporanea, distaccati od inviati in missione, non solo presso altro ufficio locale o agenzia, ma anche presso un ufficio principale. Con questa norma si rende possibile, quando vi sia esuberanza di detti supplenti, di utilizzarli per bisogni, che, per ragioni contingenti e transitorie, si verificano presso gli uffici principali.

Si è ritenuto opportuno estendere genericamente ai trasferimenti dei supplenti, in quanto applicabili, le norme in materia statuite per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 4/53. — Nell'articolo 53 era stato omissso il requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 8 circa la idoneità fisica, requisito indispensabile, onde si è reso necessario integrare l'articolo stesso.

Inoltre, invece della licenza elementare è stata richiesta la licenza di scuola media di primo grado, considerato che il coadiutore deve sostituire il titolare e deve quindi possedere gli stessi requisiti di cultura.

Art. 4/60. — Si è sostituita la qualifica di ricevitore o portalettere provvisorio con quella di ricevitore o portalettere reggente e si è stabilito che la reggenza spetta al sostituto.

Si è, anche, reso necessario precisare che ai ricevitori e portalettere reggenti è attribuito, durante il periodo di reggenza, il trattamento economico iniziale che competerebbe al titolare del posto stesso all'atto della sua nomina.

Art. 4/61. — Nell'articolo 61 viene stabilito il principio del concorso unico per titoli espletato invece che dalle Commissioni provinciali dalla Commissione centrale per gli uffici locali, ad evitare disparità di valutazione dei medesimi titoli: la nomina è decretata dal Ministro.

Possono essere indetti concorsi limitatamente ai posti di determinate regioni o provincie, ai quali possono però partecipare tutti i cittadini.

Art. 4/62. — Nell'articolo 62 sono state apportate variazioni tendenti a legittimare l'aspettativa di alcune categorie che, dopo aver servito per vario tempo l'Amministrazione, si vedevano, prima, escluse dall'assegnazione del posto di ricevitore o portalettere. Così, alla lettera a) si è confermata l'assegnazione senza concorso, del posto, al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno 4 anni, del titolare deceduto o dispensato, riducendosi, per l'avente titolo che sia stato sostituto ricevitore o portalettere, da tre a due anni il periodo durante il quale deve avere rivestito tale qualifica (che non occorre più sia posseduta al momento della vacanza) e riducendosi da sei a due mesi il periodo di effettivo e lodevole servizio richiesto come sostituto: ciò tenuto conto del fatto che il sostituto, pur essendo regolarmente nominato, presta effettivo servizio solo nei casi di assenza o di impedimento del titolare.

Peraltro, per le ragioni addotte in merito all'articolo 1/14, è stato escluso il conferimento senza concorso del posto al coniuge che abbia compiuto 55 anni (tenuto conto della natura delle mansioni alle quali sono poco adatti gli anziani, specie se di sesso femminile) e abbia titolo alla pensione di reversibilità. Alla lettera b) è stato precisato che le assegnazioni senza concorso, in caso di non avvenuta successione nel posto, sono fatte al ricevitore o portalettere sostituto o reggente, che rivesta tali qualifiche al momento stesso della vacanza;

inoltre, colmando una lacuna che rendeva la precedente norma, per i sostituti, di presoché impossibile applicazione, non si è richiesto un periodo di effettivo servizio, ma solo un periodo di nomina che per i sostituti è stato stabilito in cinque anni e, per i reggenti e gli effettivi, in tre anni, cioè un periodo che per la sua durata giustifichi l'eccezionale concessione.

Infine, alla medesima lettera *b*), si è aggiunta una norma (resa necessaria per evitare ogni non giustificabile estensione del beneficio) secondo la quale non si fa luogo alle assegnazioni senza concorso ivi previste nei casi di vacanza del posto conseguente a trasferimento a domanda e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione. Alle lettere *c*) e *d*) non sono state apportate modifiche di rilievo. Con le lettere *e*), *f*), *g*), *h*) si è andato incontro alle legittime aspettative dei sostituti dei titolari di agenzia con servizi accessori, degli incaricati comunali, degli incaricati delle zone provvisorie, dei procaccia con recapito in accessorio. È stato di poi aggiunto un comma per stabilire la competenza ad emanare i provvedimenti di assegnazione senza concorso di posti di ricevitore o di portalettere in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, sul decentramento dei servizi. In particolare, poiché le assegnazioni nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ora anche nelle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) sono effettuate, ai sensi di tale legge, con provvedimento del direttore provinciale, si è ritenuto opportuno trasferire dal Ministro al direttore generale le assegnazioni di cui alla lettera *d*). Di conseguenza, al primo comma, sono state soppresse le parole che stabilivano, appunto, la competenza del Ministro riferita a tutte le assegnazioni.

Art. 4/63. — Nell'articolo 63 è stata chiarita la decorrenza del termine per la presentazione delle domande per le assegnazioni senza concorso, così come è stato fatto per l'articolo 15.

Art. 4/64. — Con l'aggiunta di un comma all'articolo 64 viene estesa ai ricevitori e portalettere effettivi la possibilità di trasferirsi in posti disponibili, con le stesse norme previste per i direttori di ufficio locale e per i titolari di agenzia, mentre per ragioni di opportunità i cambi sono stati limitati tra quei posti per i quali sia stabilita una eguale durata della prestazione oraria.

Art. 4/66. — Nel nuovo testo dell'articolo 66 si sono apportate delle varianti alla

disciplina delle assenze dei ricevitori e portalettere. È stato statuito quindi che i ricevitori e portalettere effettivi o reggenti, con almeno un anno di servizio, hanno diritto ad un congedo retribuito di 30 giorni, anziché di quindici, considerando equo ed umano assicurare un congruo periodo di riposo a dei lavoratori che eseguono un servizio particolarmente gravoso.

In caso di comprovata malattia, la norma attualmente in vigore prevede la corresponsione ai ricevitori e portalettere di una somma a titolo di sussidio non eccedente la retribuzione di un mese quando l'assenza dal servizio è superiore a dieci giorni. Poiché il mantenimento di questa ultima condizione si è dimostrato non consigliabile, potendo dare luogo ad abusivi prolungamenti di assenza, si è provveduto a sopprimerla, eliminando le parole « per un periodo superiore a dieci giorni ».

Per i casi di inabilità superiore a trenta giorni provvede all'assistenza l'Istituto postelegrafonici, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 (metà retribuzione per un periodo non superiore ad otto mesi).

Nel nuovo testo vengono riportate per esteso le relative disposizioni, mentre si provvede ad indicare, secondo nuovi criteri, i mezzi da fornire all'Istituto per la copertura della spesa. Al riguardo, modificando implicitamente l'attuale sistema che prevede la corresponsione di un contributo in misura fissa da parte dei ricevitori e portalettere (lire 200 mensili, decreto ministeriale 22 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 229 del 6 ottobre 1953) e da parte dell'Amministrazione (lire 3.500.000 annui, legge 10 agosto 1950, n. 730), si istituisce un contributo percentuale dello 0,50 per cento della retribuzione a carico dei ricevitori e portalettere ed un contributo di pari importo a carico dell'Amministrazione; tale nuovo sistema di contribuzione, frutto di accurati studi e calcoli, risulta congruo ed equo.

Le norme precedenti si applicano anche ai ricevitori e portalettere reggenti in servizio da almeno un anno, e ciò per motivi di equità trattandosi di personale che, durante l'incarico ricoperto, adempie lo stesso servizio degli effettivi; si è ritenuto però di non dovere prolungare oltre il terzo mese l'assistenza per i reggenti che non abbiano titolo all'assegnazione del posto senza concorso.

L'ultima parte dell'articolo prevede la possibilità di consentire ai portalettere e ricevitori effettivi di restare assenti senza retribuzione in posizione analoga a quella di aspet-

tativa per ragioni di famiglia, durante un periodo corrispondente ad un anno nel quinquennio; tale periodo di assenza non viene computato a tutti gli effetti.

Art. 4/67. — I criteri con i quali viene stabilita la retribuzione, già specificati nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ora sono in sintesi richiamati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, che disciplina anche la concessione del carovita. La retribuzione intera, è rapportata a sette ore, e non più ad otto, di servizio giornaliero, così come per il personale di ruolo di terza categoria. Sono state introdotte revisioni quinquennali ed interquinquennali, in analogia di quanto avviene per le classifiche degli uffici, solo che anche la revisione quinquennale è, qui, a richiesta e non generale, né effettuata d'ufficio, perché del rilevante numero delle zone la grande maggioranza rimarrebbe invariata e gli uffici amministrativi sarebbero inutilmente oberati di lavoro.

È stato aggiunto un comma che prevede la concessione degli aumenti periodici di stipendio ed è stata fatta esplicita menzione delle indennità accessorie.

Per le stesse ragioni esposte a proposito dell'articolo 50, non si è qui stabilito il coefficiente di remunerazione che equipara i portalettere ed i ricevitori agli agenti di ruolo: la concessione di particolari benefici ha richiesto un articolo autonomo.

Art. 4/68. — L'articolo 68 è stato integrato aggiungendo la facoltà di contrarre la concessione della retribuzione, per i ricevitori e portalettere, atteso che, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, essi sono stati equiparati economicamente al personale di ruolo con il grado di commesso.

Art. 4/70. — Col nuovo articolo 70, in materia di sanzioni disciplinari, le competenze e le procedure già adottate per il rimanente personale degli uffici locali e delle agenzie sono state estese ai ricevitori e portalettere, per motivi di uniformità.

Artt. 4/80, 81, 82. — L'articolo 80, secondo comma, l'articolo 81, terzo e quarto comma, e l'articolo 82, ultimo comma, prevedono una riduzione del trattamento di quiescenza spettante al titolare cessato, nei casi di assegnazione, senza concorso, del posto da lui ricoperto quale titolare di agenzia, ricevitore o portalettere. Tale riduzione traeva origine da precedenti norme analoghe che vigevano durante l'ordinamento degli uffici ricevitoriali anteriore al citato decreto

del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, norme che avevano la loro giustificazione nel fatto che il beneficio della successione nel posto veniva a costituire, almeno parzialmente, un sostitutivo del trattamento di quiescenza. Si è peraltro considerato che i termini originari della questione sono mutati perché l'attuale trattamento di quiescenza è quello regolato dalle norme vigenti per il personale statale di ruolo, mentre prima era un trattamento del tutto particolare, variabile solo entro certi larghi limiti, e legato al fatto che il personale delle vecchie ricevitorie non era considerato impiegato dello Stato. Inoltre, l'istituto della successione è ora limitato alle agenzie ed ai posti di ricevitore e portalettere, ossia ad uffici il cui titolare ha un trattamento economico minimo, spesse volte per i portalettere ridotto ad ottavi in rapporto alla prestazione: uffici situati in località di scarsa importanza e spesso isolate, e posti che comportano prestazioni di natura disagevole.

Per tale complesso di ragioni, si è riconosciuto equo eliminare la predetta limitazione e quindi, nei nuovi testi degli articoli 80, 81 e 82, sono stati soppressi i commi sopracitati. Inoltre nell'articolo 80, lettera a), è stato fatto genericamente riferimento al limite massimo di età che per le variazioni apportate all'articolo 45 non è più sempre quello di 70 anni.

Art. 4/84. — È stato aggiornato l'articolo 84 per indicare la base contributiva per la quiescenza in relazione al conglobamento delle competenze.

Art. 4/87 e 92. — Negli articoli 87, ultimo comma; 92, secondo comma, è stato eliminato il riferimento alle riduzioni dell'indennità di carovita, come pure della buona uscita e dell'assegno vitalizio nei casi di assegnazione del posto senza concorso, conformemente alle variazioni apportate all'articolo 80.

Art. 4/88. — È stato specificato, con l'inserimento di un comma, nel testo dell'articolo 88, che il servizio militare effettivamente prestato è valutato a tutti gli effetti come pensionabile, con le medesime norme stabilite per gli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 4/102. — Nessuna modifica sostanziale.

ART. 5. — È prevista la soppressione degli articoli 11, 25, 48 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 5/11. — La soppressione dell'articolo 11 si è rilevata necessaria perché la

riserva dei posti, ivi prevista, si riferiva ad un residuo del vecchio ordinamento in cui le ricevitorie di terza classe (attuali agenzie con 5 ore) corrispondevano al primo grado della carriera degli ex ricevitoriali, mentre oggi il posto di titolare di una agenzia con 5 ore di servizio dà diritto ad un trattamento economico che non è più quello iniziale (coefficiente 193 tabella unica, di cui è prevista l'elevazione). L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni provvederà, da ora in avanti, a riservare agli invalidi di guerra, secondo le disposizioni generali in vigore, una aliquota di posti di supplenti.

Art. 5/25. — Con la estensione ai titolari di agenzia delle norme riguardanti l'aspettativa ed i congedi, vigenti per il personale di ruolo, prevista nell'articolo 24, si deve sopprimere, di conseguenza, l'articolo 25.

Art. 5/48. — Questo articolo autorizzava l'Amministrazione ad ammettere, con la impropria denominazione di apprendisti, estranei, a frequentare gratuitamente, a scopo didattico, gli uffici locali e le agenzie per un periodo massimo di due anni. Poiché l'esperienza ha dimostrato l'inopportunità di tale disposizione, l'articolo 48 è stato soppresso.

Art. 5/83. — Poiché le disposizioni contenute in questo articolo sono comprese nell'articolo 88 insieme alle altre norme di carattere generale, l'articolo stesso è stato eliminato.

ART. 6. — Nell'applicazione della legge si è riscontrata una lacuna la cui eliminazione costituisce una innovazione di notevole importanza. Sinora infatti per il personale degli uffici locali e delle agenzie non è stata prevista la qualifica annuale. Considerato che dal 1° ottobre 1952 il suddetto personale ha conseguito la piena equiparazione a quello di ruolo per quanto concerne il trattamento economico e che numerose norme dello stato giuridico del personale di ruolo (in particolare in materia di congedo, di aspettativa, di sanzioni disciplinari, ecc.) gli sono state estese, o gli si estendono con l'attuale provvedimento, non è più ammissibile una tale lacuna. Inoltre le qualifiche sono utili sia per gli effetti di natura giuridica ed economica che esse esercitano sul rapporto d'impiego, sia per la partecipazione degli interessati ai concorsi per gli uffici locali, le agenzie, le ricevitorie ed i posti di portalettere.

Con le qualifiche è infine possibile avere un quadro completo di ogni singolo impiegato circa la sua capacità, attività, attitudine, deficienza professionale, ecc.

Nel primo comma è stabilito che è il direttore provinciale a formulare il giudizio per i direttori di ufficio locale, per i titolari di agenzia e per i reggenti.

Il giudizio complessivo deve essere riassunto con le parole di ottimo, distinto, buono, mediocre e insufficiente. È da notare che il giudizio complessivo deve essere motivato e comunicato all'interessato. Tale giudizio è formulato dal direttore provinciale, su rapporto informativo dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, per i supplenti, ricevitori e portalettere.

L'impiegato ha diritto di ricorso alla Commissione centrale per gli uffici locali contro la qualifica attribuitagli. La Commissione centrale, sentito il competente Servizio dell'Amministrazione centrale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio, che costituisce provvedimento definitivo.

ART. 7. — Allo scopo di uniformare le denominazioni di coloro che coprono in via temporanea i posti vacanti, si è ritenuto necessario sostituire l'attuale qualifica di ricevitore e portalettere provvisorio con quella di ricevitore e portalettere reggente.

ART. 8. — Le vigenti norme non prevedono l'applicazione presso gli uffici locali di personale esclusivamente addetto a mansioni materiali e di fatica: è previsto che i supplenti siano tenuti a prestare la loro opera in tutte le mansioni occorrenti per il funzionamento dell'ufficio.

Ora, in seguito alla riforma delle ricevitorie, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è emersa evidente l'opportunità e la convenienza di non distrarre dal servizio i supplenti per adibirli a quelle mansioni materiali per le quali è sufficiente l'opera di agenti subalterni.

Non essendo, d'altronde, possibile utilizzare il normale personale subalterno, e per l'insufficienza del relativo organico, e per la diversità della sua figura [giuridica, né essendosi ravvisato opportuno, anche per ragioni di economia, istituire una nuova apposita categoria di agenti, si è diviso di affidare, ove è possibile, le citate mansioni manuali ai portalettere aventi una prestazione normale giornaliera inferiore a sette ore e fino e non oltre la durata massima complessiva di sette ore giornaliere.

ART. 9. — Nei concorsi per supplente viene valutato, come titolo preferenziale,

anche il servizio prestato temporaneamente presso gli uffici locali con mansioni di supplente.

ART. 10. — Ai supplenti è attribuito il trattamento del coefficiente 193 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, perché detto coefficiente, nel provvedimento sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione, in corso di emanazione, è appunto quello corrispondente all'inizio della carriera esecutiva. Senonché, al personale supplente è stato concesso di riportarsi, nel nuovo coefficiente, gli scatti biennali già maturati dopo il 1° ottobre 1952. E ciò per un particolare riconoscimento del servizio prestato in precedenza da detto personale, riconoscimento che si è dovuto fermare al limite della correttezza amministrativa che non ha permesso di valicare la predetta data, oltre la quale i supplenti prestavano la loro opera con contratto privato alle dirette dipendenze del ricevitore. Peraltro, tutto quello che è stato possibile concedere, è stato concesso. Infatti, tenuto presente che occorrono diversi lustri perché il supplente possa aspirare alla titolarità di un'agenzia e quindi progredire in quella che sarebbe la sua normale carriera, tenuto presente che il personale supplente è ora assunto con pubblico concorso, non diverso da quello con cui si assumono gli impiegati di ruolo della carriera esecutiva di questa Amministrazione e svolgono funzioni identiche, anzi più estese (per la minore divisione del lavoro), si è ritenuto giusto ed opportuno riconoscere una limitata progressione economica. Così dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito si è concesso il passaggio al coefficiente 211 della tabella unica degli stipendi.

ART. 11. — Non diversamente che per i supplenti, i ricevitori ed i portalettere sono stati allineati economicamente al corrispondente personale di ruolo dell'Amministrazione. Così, in relazione al fatto che, con le proposte in corso, per gli attuali commessi di ruolo, futuri agenti di esercizio di 4ª classe, è previsto il trattamento economico di cui al coefficiente 160, lo stesso coefficiente è ora previsto per i ricevitori ed i portalettere, le cui aspirazioni a progressi di carriera sono state ragionevolmente limitate al raggiungimento del coefficiente 170 dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito. Non è questa, peraltro, l'unica concessione fatta al personale in questione. Sempre in analogia

a quanto è stato fatto per i supplenti, si è dato un tangibile riconoscimento al servizio prestato in precedenza ai ricevitori e portalettere, concedendo a detto personale di riportarsi, nel nuovo coefficiente iniziale, gli scatti biennali già maturati dopo il 1° luglio 1953. Al di là di questa data non si è potuto andare, perché a quella data soltanto avvenne l'equiparazione economica degli agenti rurali agli agenti di ruolo con il decreto Presidenziale 12 maggio 1953, n. 543.

ART. 12. — È stato riconosciuto equo ed opportuno protrarre sino al 1962 il periodo di tempo entro il quale, nei concorsi e nelle assegnazioni senza concorso a posti di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ricevitore e portalettere, è considerato valido il titolo di studio richiesto dal vecchio libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni per il personale in servizio al 30 settembre 1952 (dopo la quale data entrò in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656).

ART. 13. — Si consente ai fini dei concorsi per gli uffici locali e le agenzie di valutare come servizio di gerente o di titolare di ricevitorie metropolitane, il servizio rispettivamente prestato senza la nomina o con regolare nomina negli uffici delle ex colonie. Il servizio con nomina regolare è valutato anche ai fini dei trasferimenti.

ART. 14. — Per accordare agli ex gerenti di ricevitoria una giusta facilitazione nei concorsi degli uffici locali dei gruppi E) ed F) si è ammesso che il periodo di servizio già prestato in qualità di gerente fino al 30 settembre 1952 sia valutato come servizio di titolare.

ART. 15. — Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, consentiva ai supplenti, in servizio presso le ex ricevitorie classificate agenzie (e quindi ora senza assegno di supplenti), la scelta tra l'iscrizione nel quadro di riserva dei supplenti per una futura utilizzazione o sistemazione, anche se sprovvisti del titolo di studio di licenza di scuola media di primo grado, e il rimanere in servizio quali coadiutori dipendenti e retribuiti dal titolare della agenzia per prestazioni soltanto saltuarie.

Taluni di coloro che prescelsero di rimanere come coadiutori, soprattutto allo scopo di non essere trasferiti di sede, trovandosi ora in una posizione economica e giuridica inferiore agli altri, hanno espresso il desiderio che sia loro riaperta, sia pure transitoriamente, la

possibilità di essere nominati supplenti. Ritenuta equa tale richiesta, con l'articolo in questione, si consente che, nel primo concorso per posti di supplente, si prescindano, per i coadiutori ed i coadiutori reggenti, in servizio al 1° ottobre 1952, dal possesso del prescritto titolo di studio, e venga ad essi riservato il 15 per cento dei posti messi a concorso.

ART. 16. — Per ragioni di opportunità legislativa si trasferiscono, in questo articolo, le norme contenute nell'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, e nello stesso tempo, si integrano, concedendo agli ex supplenti, rimasti in servizio dal 1° ottobre 1952 come coadiutori, il diritto ad essere nominati supplenti, non solo nel caso di classificazione dell'agenzia in ufficio locale, ma anche nel caso di soppressione dell'agenzia; e ciò perché, pure in tale eventualità, si verificano le condizioni per una equa applicazione del beneficio.

ART. 17. — In relazione all'elevazione del titolo di studio richiesto per la nomina a coadiutore (articolo 53) si è riconosciuto utile ed equo stabilire, con norma transitoria, che i coadiutori già nominati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, conservino tale qualifica anche se privi della licenza di scuola media di primo grado.

ART. 18. — Si è ritenuto opportuno prevedere l'assegnazione senza concorso dei posti disponibili di ricevitore e portalettere ai ricevitori ed ai portalettere provvisori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, in tali qualità, almeno per tre anni.

I posti di ricevitore e di portalettere che rimarranno vacanti saranno messi a concorso riservato ai provvisori che abbiano almeno un anno di servizio nell'ultimo quinquennio.

ART. 19. — In relazione alla riduzione del limite di età per il collocamento a riposo, disposto con l'articolo 4/45, si prevede, per il personale attualmente in servizio, il limite massimo di 70 anni per il collocamento a riposo.

ART. 20. — La legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, prorogata con l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, non contempla il personale degli uffici locali, agenzie, ecc. disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Si è peraltro riconosciuto che sussistono ragioni di convenienza, nell'interesse dei servizi, per estendere le disposizioni di tale legge, in determinati casi, al personale in parola. Le dette ragioni si concretano nell'opportunità di facilitare lo svecchiamento del personale stesso, dato, ad esempio, che con le attuali disposizioni, essendo consentita la permanenza in servizio dei direttori di ufficio locale e titolari di agenzia, anche oltre il 70° anno di età, allo scopo di far loro raggiungere il diritto a pensione (articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656), si verifica il fatto che sono ancora in servizio numerosi elementi che hanno superato financo l'età di 75 anni. Si è ravvisata inoltre l'opportunità di agevolare lo sfollamento del personale femminile coniugato, opportunità che ispira le disposizioni della citata legge n. 53.

Provvede a quanto sopra il presente articolo 20 il quale estende al personale degli uffici locali, in quanto applicabili, le norme della suddetta legge.

ART. 21. — È inteso a soddisfare il precepto dell'articolo 81 della Costituzione e cioè ad indicare i mezzi di copertura della maggiore spesa recata dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. — « A ciascun ufficio locale è preposto un direttore coadiuvato in modo continuativo da uno o più supplenti.

Nei casi di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio, il supplente delegato assume di diritto la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa; nei casi di vacanza o qualora si preveda che l'assenza o l'impedimento debbano protrarsi per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza è assunta previo passaggio di gestione.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

A ciascuna agenzia è preposto un titolare. Per i casi di assenza, impedimento o di altre necessità, il titolare di agenzia viene sostituito o coadiuvato da un coadiutore da lui nominato, con l'approvazione del direttore provinciale competente.

Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa per infermità o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del presente articolo, la reggenza, per i primi novanta giorni, è assunta dal coadiutore il quale esplica il servizio sotto la responsabilità diretta del titolare. A questi è corrisposta una indennità, per ogni giornata di assenza, nella misura di un trentesimo del trattamento economico mensile iniziale relativo al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale indennità è pagata al coadiutore. Durante i giorni in cui l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennità, viene sospeso il contributo per il coadiutore, ragguagliato in ore di straordinario, previsto dall'articolo 28, secondo comma.

Dopo novanta giorni di assenza del titolare nei casi previsti dal comma precedente, qualora si preveda che il titolare non possa riassumere entro breve termine la gestione dell'agenzia, la reggenza continua pre-

vio passaggio di gestione. La reggenza è altresì assunta di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione, nei casi di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia e di vacanza dell'agenzia, salvo, per quest'ultimo caso, quanto è disposto nell'articolo 16. In tale eventualità spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla data del passaggio di gestione e per la durata di questa, il trattamento economico iniziale di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'indennità di cui all'articolo 50 ed il compenso per i servizi accessori di cui all'articolo 28, primo comma.

Il coadiutore, che, previo passaggio di gestione, abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, può assentarsi dall'ufficio per non più di trenta giorni complessivi con la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Può essere consentita una ulteriore assenza per malattia per un periodo complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene esonerato dall'incarico. Durante le dette assenze, spettano al reggente il trattamento economico previsto dal sesto comma del presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'articolo 28.

Il reggente assente è tenuto a farsi sostituire, sotto la sua diretta responsabilità ed a sue spese, dal coadiutore.

Qualora la reggenza dell'agenzia sia assunta dal coniuge o dal figlio non coniugato o da un parente o da un affine entro il secondo grado del titolare con lui convivente, le indennità ed il trattamento economico dovuti al coadiutore reggente sono ridotti della metà, salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia.

Quando si debba far luogo al passaggio di gestione, ai sensi dei precedenti commi, e non sussista la possibilità di provvedere in base alle disposizioni contenute nei commi stessi, ovvero ricorrano particolari motivi che giustifichino di provvedere diversamente, il direttore provinciale ha facoltà di affidare la reggenza:

a) negli uffici locali, ad un supplente o ad un impiegato di ruolo;

b) nelle agenzie, ad un coadiutore cesato dall'incarico non per sua colpa, ed, in via subordinata, ad un supplente o ad un impiegato di ruolo.

Il provvedimento del direttore provinciale deve essere immediatamente co-

municato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.

Alle ricevitorie è addetto un ricevitore e ai posti di portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del presente decreto ».

Art. 9. — « I posti di direttore di ufficio locale sono messi a concorso non oltre un anno dalla vacanza; i posti di titolare di agenzia e di ricevitoria ed i posti di portalettere sono messi a concorso o assegnati senza concorso non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilità di essi.

Il concorso è unico per tutte le agenzie e per tutti gli uffici locali di ciascun gruppo ».

Art. 10. — « Per partecipare ai concorsi di cui all'articolo 8 occorre:

a) per gli uffici locali dei gruppi *A, B e C*, che il concorrente abbia da almeno cinque anni la direzione di altro ufficio locale e rivesta la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari o inferiore di non più di due gruppi;

b) per gli uffici locali di gruppo *D*, che il concorrente abbia la qualifica di direttore di ufficio locale e sia stato titolare di ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente;

c) per gli uffici locali dei gruppi *E ed F*, che il concorrente abbia almeno tre anni di servizio, comunque prestato, in qualità di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia o di supplente. Se il servizio è stato prestato nella sola qualità di supplente, i tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo nazionale o nel quadro di riserva;

d) per le agenzie, che il concorrente rivesta la qualifica di titolare di agenzia o di supplente o di coadiutore ed abbia una anzianità di almeno due anni come titolare di agenzia, ovvero di almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Non è ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano titolari ».

Art. 13. — « L'assegnazione agli uffici locali ed alle agenzie dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 10, ha luogo in base

alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

Coloro che non accettino gli uffici richiesti e loro assegnati, o che siano dichiarati di ufficio rinunciatari per non avere raggiunto nel termine prefisso la sede accettata, non possono, per un triennio dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi.

Il concorrente che per due volte consecutive rinunci all'ufficio assegnatogli o ne sia dichiarato rinunciatario, è escluso da successivi concorsi per la durata di un quinquennio ».

Art. 14. — « I posti di titolare di agenzia sono assegnati senza concorso, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali, con provvedimento del direttore provinciale:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'articolo 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia raggiunto l'età di sessantacinque anni. L'avente titolo all'assegnazione, oltre i requisiti generali previsti dall'articolo 8, deve avere rivestito nell'ultimo decennio, per almeno due anni, presso uffici locali o agenzie le qualifiche di coadiutore, di supplente o di reggente, ovvero qualifiche equivalenti ai sensi del successivo articolo 97, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze. Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il periodo minimo di due anni è ridotto ad un anno;

b) al coadiutore, o al coadiutore con funzioni di reggente, che rivesta tali qualifiche nell'agenzia resasi vacante o che nell'agenzia medesima abbia rivestito, anche non continuativamente, le dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi del successivo articolo 97, per almeno sette anni complessivamente nell'ultimo decennio, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze e che ne sia riconosciuto idoneo. Le assegnazioni previste dalla presente lettera b) non si conferiscono nei casi di vacanza dell'agenzia conseguente a trasferimento a richiesta e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'articolo 126, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio

della titolare dimissionaria, nonché quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera *a*);

c) al titolare di ricevitoria trasformata in agenzia che abbia prestato almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio in tale qualità e che sia in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente. Il titolare di ricevitoria, che non sia in possesso di detti requisiti, è assegnato ad altro posto di ricevitore o portalettere ai sensi dell'articolo 62, lettera *d*).

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero ».

Art. 15. — « Le domande degli aventi titolo all'assegnazione di agenzie in base all'articolo 14, lettere *a*), *b*) e *c*), debbono essere prodotte alla direzione provinciale competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della vacanza dell'agenzia o della trasformazione della ricevitoria in agenzia sul Bollettino ufficiale del Ministero, con la dichiarazione che le condizioni richieste per la nomina sussistono al momento della vacanza stessa, salvo che per il titolo di studio ove l'interessato si riserva di conseguirlo entro due anni dalla predetta data di pubblicazione ».

Art. 16. — « Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, è conferita la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva.

La disposizione del comma precedente può essere applicata anche agli aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 14, i quali abbiano tempestivamente chiesta, per il conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga medesima ».

Art. 17. — « Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le agenzie vengano classificati in gruppo o categoria superiore, i relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo subito il trattamento economico stabilito per il gruppo immediatamente superiore a quello in cui erano classificati, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo quinquennio abbiano riportato una qualifica superiore a quella di « buono ».

Il trattamento economico immediatamente superiore a quello attribuito in applicazione

del precedente comma, sia esso dipendente dalla classifica anzidetta sia da una successiva classifica, viene concesso, con l'osservanza delle norme e condizioni suindicate, dopo il decorso di almeno un biennio, sempre che a tale epoca l'ufficio conservi la classifica già attribuitagli.

Nei casi previsti dai precedenti commi, al personale provvisto di retribuzione superiore a quella iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante all'atto della riclassificazione.

I direttori di ufficio locale, che in relazione alle disposizioni dei precedenti commi vengano ad avere il trattamento economico inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio è stato riclassificato, sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi o assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio del gruppo corrispondente al coefficiente in base al quale è determinato il loro trattamento economico.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, il titolare che non sia in possesso del titolo di studio richiesto, ovvero non sia ritenuto meritevole, è destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione centrale per gli uffici locali, ad altro ufficio locale del gruppo cui apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad agenzia di pressoché uguale importanza di quella da lui gestita.

Qualora l'ufficio locale venga classificato in gruppo inferiore o trasformato in agenzia, il direttore che non chieda di rimanervi è destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva prima l'ufficio predetto anche se di minore importanza. Ove rimanga nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo o categoria in cui l'ufficio stesso è stato classificato ed ha diritto al relativo trattamento economico con la computazione degli aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto.

Qualora l'agenzia venga soppressa o trasformata in ricevitoria ovvero l'ufficio locale venga soppresso, il titolare è destinato ad altra agenzia di pressoché uguale importanza o ad altro ufficio locale dello stesso gruppo ».

Art. 24. — « In materia di aspettative e congedi si applicano ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto non sia diversamente disposto dal presente de-

creto, le norme vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del competente direttore provinciale quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio ».

Art. 27. — « Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia è attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo quanto disposto nel primo comma dell'articolo 17:

- 1°) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 402;
- 2°) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 340;
- 3°) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 301;
- 4°) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 284;
- 5°) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 240;
- 6°) Direttore di ufficio locale di gruppo F: coefficiente 211;
- 7°) Titolare di agenzia: coefficiente 200.

A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Ai direttori di ufficio locale di gruppo A è concessa una maggiorazione del cinquanta per cento sull'importo del premio di produzione di cui all'articolo 15 della summenzionata legge 8 agosto 1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti.

In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al personale provvisto di retribuzione superiore a quella iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare la retribuzione d'importo immediatamente superiore a quella spettante al momento del passaggio.

Sono concessi, con provvedimento del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai direttori degli

uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle agenzie per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito ».

Art. 28. — « L'Amministrazione ha facoltà di affidare alle agenzie servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali. In tal caso è dovuto al titolare dell'agenzia un compenso aggiuntivo da determinarsi in relazione all'entità e alla durata della prestazione nei modi previsti dal regolamento.

Al titolare dell'agenzia è dovuto, inoltre, un contributo nella spesa per il coadiutore in misura corrispondente al compenso giornaliero da una a quattro ore di lavoro straordinario secondo la diversa importanza dell'agenzia, nel modo stabilito dal regolamento.

Per la determinazione del contributo della spesa per il coadiutore si tiene conto della misura prevista dalle disposizioni vigenti per il compenso per servizio straordinario al personale avente il trattamento economico di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1956, n. 19.

Nessun contributo per il coadiutore è dovuto ai titolari di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore ».

Art. 29. — « Ai direttori e reggenti di ufficio locale ed ai titolari e reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrisponde per le spese di gestione un assegno forfettario nella misura e nei modi previsti dal regolamento.

Nei casi in cui particolari esigenze degli uffici richiedano una integrazione dell'assegno di cui al precedente comma, l'Amministrazione, a domanda degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, determina la maggior somma da rimborsare. In tali eventualità, l'Amministrazione può concedere congrui anticipi.

Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei mobili, alla pulizia, all'illuminazione, al riscaldamento, ai materiali di cancelleria, e a quanto altro occorra per la gestione dell'ufficio.

All'affitto dei locali e all'arredamento degli uffici locali provvede direttamente l'Amministrazione.

Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni o da altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni attinenti ai servizi accessori.

Non è dovuto il rimborso delle spese di gestione per le agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per la spesa relativa al riscaldamento dei locali. A tale rimborso si provvede con i criteri stabiliti dal regolamento.

Alle spese di gestione, l'Amministrazione, ove lo ritenga, può provvedere direttamente, in tutto o in parte, riducendo in equa misura l'assegno forfettario di cui al primo comma ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è inserito il seguente:

Art. 29-bis. — « Al recapito dei telegrammi e degli espressi i direttori e i reggenti di ufficio locale, i titolari e i reggenti di agenzia provvedono con prestatori d'opera autonomi di volta in volta incaricati e pagati ad opera nella misura e con le modalità previste dal regolamento.

Negli uffici locali o agenzie nei quali i telegrammi ed espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento, l'Amministrazione può provvedere al recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con un corrispettivo rappresentato dal prodotto del compenso di cui al precedente comma per il numero degli oggetti recapitati. Tale corrispettivo non può essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dal recapito di seicento oggetti ».

ART. 3.

Gli articoli 30, 34, 35 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. — « Ai direttori di ufficio locale, ai supplenti e ai titolari o reggenti di agenzia può essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro.

L'ammontare complessivo del compenso è stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento.

I criteri per l'attribuzione del compenso predetto sono stabiliti dal regolamento.

Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti precedenti ».

Art. 34. — « Per i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio e decadenza.

Il parere del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui è richiesto per gli impiegati civili dello Stato, è sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali ».

Art. 35. — « Ai direttori di ufficio locale e ai titolari di agenzia sono applicabili le disposizioni circa le sanzioni disciplinari, la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, stabilite dagli articoli da 78 a 99 e 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

Al personale predetto può inoltre essere inflitta la punizione della destinazione ad altro ufficio di categoria o gruppo inferiore, e per i titolari di agenzia in ufficio di minore importanza, in seguito a dichiarazione di incompatibilità dovuta a colpa del personale stesso; in tal caso per il trattamento economico si applica quanto dispone il sesto comma dell'articolo 17.

Al personale medesimo possono essere applicate altresì le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 42. — « A richiesta degli interessati può essere consentito il cambio di ufficio fra titolari di agenzie di pressoché uguale importanza o fra direttori di uffici locali dello stesso gruppo.

I direttori di ufficio locale possono essere trasferiti a domanda in altro ufficio locale dello stesso gruppo, e i titolari di agenzia possono essere trasferiti in altra agenzia di pressoché uguale importanza. Il trasferimento non può essere concesso a coloro che siano incorsi in una punizione superiore alla censura nell'ultimo biennio.

Gli interessati devono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della disponibilità dell'ufficio cui aspirano.

Fra gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento nello stesso ufficio, è preferito quello che ha maggiore anzianità di servizio quale titolare di ufficio.

I cambi nell'ambito della stessa provincia sono disposti con provvedimento del direttore provinciale.

I cambi tra uffici situati in provincie diverse e i trasferimenti a domanda sono disposti dal direttore generale.

Su richiesta motivata dell'interessato, l'Amministrazione, valutati i motivi addotti e sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può consentire, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il trasferimento in ufficio di categoria o gruppo inferiore. In tal caso si applica, per quanto concerne il trattamento economico, il sesto comma dell'articolo 17.

I cambi di ufficio e i trasferimenti di cui al presente articolo non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda.

I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al conseguito trasferimento ».

ART. 4.

Gli articoli 44, 45, 47, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 92 e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 44. — « Se alla scadenza del termine perentorio previsto dall'articolo 42, terzo comma, nessuna domanda di trasferimento è stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso gli uffici vacanti e le agenzie disponibili nel termine di cui all'articolo 9 ».

Art. 45. — « Il rapporto di servizio dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, oltre che per le cause previste dagli articoli precedenti, cessa per:

1°) difetto sopravvenuto di alcuno dei requisiti previsti per la nomina;

2°) motivi di salute, accertati dalla Amministrazione, e che determinano l'invalidità al servizio per un periodo certamente superiore alla durata massima della aspettativa:

3°) scadenza della durata massima della aspettativa per motivi di salute permanendo l'inidoneità fisica al servizio;

4°) compimento del 65° anno di età.

La cessazione del rapporto di servizio nelle ipotesi previste dai numeri 1°) e 4°) è dichiarata con provvedimento del direttore generale; nelle ipotesi previste dai numeri 2°) e 3°) viene provveduto nel modo stabilito per la dispensa dal servizio ».

Art. 47. — « La nomina dei supplenti e la conseguente iscrizione all'albo sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo concorso per esami e per titoli; fra i titoli viene particolarmente valutato il servizio comunque prestato presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie.

I concorsi sono banditi ed espletati secondo le modalità stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con il presente decreto.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

Il limite massimo di età è elevato a quaranta anni per coloro che abbiano prestato comunque servizio presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie, ed a quarantacinque anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

I vincitori sono nominati in prova per il periodo di sei mesi che può essere prorogato sino ad un anno. La nomina diviene definitiva qualora la prova abbia avuto esito favorevole ».

Art. 50. — « Il trattamento economico dei supplenti è costituito dalla retribuzione con i relativi aumenti periodici e dalle competenze accessorie, ove spettino, con l'osservanza del secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 27.

Al supplente che assume la reggenza, previo passaggio di gestione, di un ufficio locale o di una agenzia, è concessa, in aggiunta al trattamento predetto, durante la gestione, una indennità corrispondente alla differenza, diminuita di un quinto, tra la

retribuzione iniziale spettante al titolare o al direttore, ai sensi dell'articolo 27, e quella in atto percepita ».

Art. 52. — « Con provvedimento del direttore generale i supplenti possono essere trasferiti a domanda o per ragioni di servizio in altro ufficio locale ed essere distaccati o inviati in missione presso altro ufficio locale o agenzia o ufficio principale. Per tali trasferimenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Nell'ambito della provincia i trasferimenti a domanda o per ragioni di servizio, i distacchi e le missioni possono essere disposti dal direttore provinciale ».

Art. 53. — « Per la nomina del coadiutore e la prescritta approvazione da parte dell'Amministrazione sono necessari i requisiti prescritti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 8 e la licenza di scuola media di primo grado o altro titolo equipollente. Ai coadiutori si applicano le norme dell'articolo 19 e dell'articolo 22, secondo comma ».

Art. 60. — « I ricevitori ed i portalettere hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilità e a loro spese, li sostituiscano nel periodo di riposo di cui all'articolo 66 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 58 ed essere autorizzati dalla direzione provinciale.

In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti di ricevitore e portalettere sono affidati in reggenza ai sostituti. Ad essi compete durante il periodo di reggenza il trattamento economico iniziale che spetta al ricevitore o portalettere ».

Art. 61. — « La nomina dei ricevitori e dei portalettere è disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo concorso per titoli in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, salvo i casi di assegnazione senza concorso previsti dal seguente articolo 62. La graduatoria di merito è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Il concorso è unico per tutti i posti disponibili di ricevitore e di portalettere. Possono essere effettuati concorsi anche limitatamente ai posti di determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteci-

parvi. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami che ne accertino la conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

L'assegnazione dei vincitori del concorso ai posti di ricevitore e portalettere ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assegnazione.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 13.

Nei concorsi previsti dal presente articolo la riserva dei posti a favore degli invalidi non può superare il dieci per cento di quelli messi a concorso ».

Art. 62. — « I posti di ricevitore e di portalettere sono assegnati senza concorso:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'articolo 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia superato l'età di cinquantacinque anni ed abbia titolo alla pensione di reversibilità. L'avente titolo all'assegnazione deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di ricevitore o portalettere, provvisorio, reggente o effettivo, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'articolo 97; oppure deve avere rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualità di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi. I predetti periodi di anzianità di qualifica e di servizio sono ridotti alla metà per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;

b) al sostituto, o al ricevitore o portalettere reggente, che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto medesimo abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'articolo 97, per almeno cinque anni come sostituto, o tre anni come ricevitore o portalettere, reggente o effettivo. Le assegnazioni non possono essere accordate nei casi di vacanza del posto conseguente a trasferimenti a domanda e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'articolo

126, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della ricevitrice o portalettere dimissionaria, nonché quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

c) al titolare dell'agenzia trasformata in ricevitoria o in servizio di portalettere, quando l'interessato non preferisca il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 17;

d) al ricevitore o portalettere titolare di posto soppresso, limitatamente ad altro posto per il quale è stabilita eguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;

e) al coadiutore o alla persona che, debitamente autorizzati dalla direzione provinciale, abbiano eseguito per almeno tre anni il servizio di recapito affidato in accessorio al titolare di agenzia o al direttore di ufficio locale, quando in luogo del servizio accessorio venga istituito un regolare posto di portalettere;

f) all'incaricato da almeno tre anni del servizio di recapito in quelle località in cui il servizio è eseguito a spese dei Comuni, qualora si provveda ad istituire, nelle località medesime, un posto di portalettere a spese dell'Amministrazione;

g) al reggente da almeno tre anni di zona provvisoria, quando venga trasformata in definitiva;

h) al procaccia che esegue il servizio di recapito in accessorio da almeno tre anni quando, in luogo del servizio in accessorio, venga istituito un regolare servizio di portalettere.

Le assegnazioni senza concorso di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h), sono disposte con provvedimento del direttore provinciale, sentita la competente Commissione provinciale per gli uffici locali previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 58; quelle di cui alla lettera d), sono adottate, sentita la detta Commissione, con provvedimento del direttore generale. La titolarità del posto di ricevitore o di portalettere si acquista con il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di cui all'articolo 61 da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero ».

Art. 63. — « Per le assegnazioni senza concorso di cui al precedente articolo si applica la norma dell'articolo 15.

Il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di trasformazione o di soppressione del posto di ricevitore o di portalettere ».

Art. 64. — « Su domanda degli interessati può essere consentito il cambio tra due posti di ricevitore o di portalettere effettivi per i quali sia stabilita eguale durata della prestazione giornaliera.

I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal direttore generale, quelli tra posti della stessa provincia dal direttore provinciale.

I ricevitori ed i portalettere effettivi possono essere trasferiti a domanda in altra ricevitoria o posto di portalettere disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera di durata pressoché uguale. Al trasferimento si provvede con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 42 ».

Art. 66. — « Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di trenta giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati compatibilmente con le esigenze di servizio.

Durante tale periodo, il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilità e a loro spese, dal sostituto.

L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e ai portalettere effettivi o reggenti, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo.

L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e portalettere, anche reggenti, in caso di comprovata malattia che li renda totalmente inabili al lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se si tratti di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

Per i casi in cui l'inabilità predetta superi i trenta giorni, l'Istituto postelegrafonico provvede, dopo il trentesimo giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei ricevitori e portalettere effettivi e dei reggenti aventi titolo alla assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti. Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio è limi-

tato a un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa l'erogazione del sussidio e il reggente decade dall'incarico.

Per l'assistenza prevista dal precedente comma è dovuto all'Istituto, dai ricevitori e portalettere effettivi e reggenti, un contributo dello zero cinquanta per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione un contributo di pari importo.

Negli altri casi di legittimo impedimento, per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo.

Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi può essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata massima di un anno in un quinquennio. Durante tale assenza l'Amministrazione provvede a far eseguire il servizio da reggenti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 60.

Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non è computato a tutti gli effetti ».

Art. 67. — « La durata dell'effettiva prestazione giornaliera dei ricevitori e dei portalettere è stabilita con i criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543.

Gli interessati possono chiedere la revisione della durata della prestazione entro un anno dalla scadenza di ogni quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1958. In casi particolari qualora siano intervenute notevoli variazioni di carattere permanente, l'Amministrazione può eccezionalmente provvedere alla revisione interquinquennale sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Il trattamento economico dei ricevitori e dei portalettere è attribuito nella misura intera al personale per il quale la prestazione giornaliera è determinata in sette ore, e, in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, al personale per il quale la prestazione è determinata per un durata inferiore. Le competenze accessorie spettano nei casi e misure previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Sono concessi ai ricevitori e portalettere effettivi, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 20 dicembre 1956, n. 1411 ».

Art. 68. — « Per quanto riguarda la cessione, il sequestro ed il pignoramento della retribuzione dei ricevitori e dei portalettere, si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato ».

Art. 70. — « Le disposizioni di cui agli articoli da 34 a 41, 43 e 45, si osservano, in quanto applicabili, anche per i ricevitori ed i portalettere »

Art. 80. — « La pensione diretta è corrisposta all'iscritto che cessa dal servizio dopo venti anni di iscrizione al Fondo:

- a) per avere raggiunto il limite massimo di età;
- b) per inabilità fisica a norma dei numeri 2°) e 3°) dell'articolo 45;
- c) negli altri casi analoghi a quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 81. — « La pensione di reversibilità è corrisposta alla vedova od agli orfani dell'iscritto deceduto:

- a) in attività di servizio, dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo;
- b) dopo la cessazione dal servizio purchè alla data del decesso sia in godimento di pensione diretta.

Per il conseguimento del diritto alla pensione la vedova e gli orfani devono trovarsi nelle condizioni stabilite per le vedove e gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

Art. 82. — « L'indennità una volta tanto è corrisposta all'iscritto che cessa dal servizio per una delle cause indicate nell'articolo 80, dopo un periodo di iscrizione al Fondo minore di venti anni ma non inferiore ad un anno intero di servizio effettivo.

Qualora la cessazione dal servizio nei termini di iscrizione al Fondo indicati nel comma precedente avvenga per morte dell'iscritto, l'indennità una volta tanto è corrisposta ai superstiti dell'iscritto stesso specificati nel precedente articolo ».

Art. 84. — « Gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 sono tenuti a versare al Fondo medesimo un contributo del sei per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità, calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Detto contributo è trattenuto sulla retribuzione e sulla tredicesima mensilità a cura dell'Amministrazione ».

Art. 87. — « In aggiunta alla pensione diretta o di reversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di

carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti.

Tale assegno per i ricevitori e i portalettere che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sestî del normale assegno quante erano le ore di servizio.

All'assegno di carovita di cui sopra si applica l'articolo 4 del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 1870 ».

Art. 88. — « Ai fini della valutazione dei servizi, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensioni, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altri riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Per la valutazione dei servizi militari resi dagli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 92. — « L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti, in rapporto alle competenze considerate nell'articolo 83, un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede altresì gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tale fine gli iscritti sono tenuti a versare all'Istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'articolo 87.

Per le concessioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

Art. 102. — « Per gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 che siano titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti, liquidati a carico di un'Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, viene sospeso il pagamento della pensione o dell'assegno. Qualora la pen-

sione o l'assegno sia più favorevole dello stipendio, la relativa differenza viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Il ricevitore di cui al precedente comma, che per conseguire la nomina di titolare di ricevitoria abbia lasciato il posto di ruolo nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e liquidata la relativa pensione, potrà, qualora non abbia raggiunto l'età di sessantacinque anni, essere riammesso in ruolo, a domanda con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione. Il servizio prestato come ricevitore potrà essere riscattato agli effetti del futuro trattamento di quiescenza.

Al ricevitore di cui al primo comma che chieda di essere esonerato dal servizio, purché abbia compiuto sessantacinque anni di età, ovvero che debba essere dispensato per motivi di salute o per avere raggiunto l'età di settanta anni, qualora non ricorra l'applicazione della norma dell'articolo 101, viene ripristinata la pensione statale ed è dovuta, a carico del Fondo di cui all'articolo 77, una integrazione del trattamento di pensione, già liquidato a carico dello Stato, fino a raggiungere la pensione complessiva che spetterebbe in base ai servizi resi allo Stato, considerati nella precedente liquidazione e ai servizi resi con iscrizione al Fondo, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 112 ».

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 5.

Gli articoli 11, 25, 48 e 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono soppressi.

ART. 6.

Per i direttori di ufficio locale, per i titolari di agenzia, e per i reggenti, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cura del direttore provinciale, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo motivato di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente », prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere, mansioni disimpegnate e rendimento, attaccamento al servizio, attitudine a ricoprire il grado superiore, comportamento in servizio e fuori.

Per i supplenti, per i ricevitori ed i portalettere, la compilazione del rapporto informativo è devoluta ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, i quali vi provvedono con le modalità ed i criteri di cui al comma precedente. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale.

Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a buono.

Il giudizio complessivo di cui ai precedenti commi deve essere comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il dipendente può ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali.

La Commissione, sentito il Servizio competente e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo.

ART. 7.

In tutte le disposizioni vigenti la qualifica di ricevitore e portalettere provvisorio è sostituita con quella di ricevitore e portalettere reggente.

ART. 8.

La durata della prestazione giornaliera dei portalettere degli uffici locali può essere integrata, fino al raggiungimento delle sette ore giornaliere, con prestazioni manuali negli uffici medesimi.

ART. 9.

Nei riguardi degli estranei all'Amministrazione già autorizzati a frequentare gli uffici locali e le agenzie come apprendisti, ai sensi dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è particolarmente valutato fra i titoli, nei concorsi per la nomina a supplente, il periodo di frequenza. Agli stessi effetti è particolarmente valutato il servizio prestato presso gli uffici locali con mansioni di supplente a favore del personale comunque assunto dopo il 30 settembre 1952.

ART. 10.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai supplenti è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente

193 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nei riguardi dei supplenti iscritti nell'albo nazionale di cui all'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 è considerato utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione corrispondente al coefficiente 193.

ART. 11.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai ricevitori ed ai portalettere è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160 e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nei riguardi dei ricevitori e dei portalettere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 è considerato utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione corrispondente al coefficiente 160.

ART. 12.

Per il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97, si applicano, sino alla data del 30 settembre 1962, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per il conferimento di posti di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia, di ricevitore e portalettere, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sui titoli di studio prescritti per il conferimento delle ricevitorie e dei posti di agenti rurali.

La disposizione di cui al precedente comma si applica nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo 17; non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, primo comma, lettera c).

ART. 13.

Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa Orientale Italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole Italiane dell'Egeo nella

qualità di dirigente, senza nomina a titolare, è valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio di gerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito di regolare nomina quale titolare di ricevitoria è valutato come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano, nei concorsi e ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio nei trasferimenti di cui all'articolo 42.

Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.

ART. 14.

Nei concorsi per gli uffici locali dei gruppi *E* ed *F* e per le agenzie, che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio, già prestato in qualità di gerente di ricevitoria postale e telegrafica dai supplenti iscritti nell'albo di cui all'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è valutato come servizio di titolare. Qualora il supplente sia stato gerente di più ricevitorie di diversa importanza, l'intero periodo di gerenza viene valutato come servizio prestato nella ricevitoria di maggiore importanza tra quelle gestite.

ART. 15.

Nel primo concorso per posti di supplente che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, un'aliquota non superiore al quindici per cento dei posti messi a concorso è riservata ai coadiutori o reggenti di agenzia, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato presso ricevitorie classificate agenzie ai sensi dell'articolo 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, i quali dal 1° ottobre 1952 abbiano prestato servizio anche non continuativo come coadiutore o reggente di agenzia per almeno tre anni. Per l'ammissione al concorso dei predetti coadiutori e reggenti si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio.

Nel concorso di cui al precedente comma il limite massimo di età per partecipare al concorso stesso è elevato a quaranta anni per gli ex titolari, gerenti e supplenti di ricevitoria, i quali dopo il 1° luglio 1941 e anteriormente al 1° ottobre 1952, abbiano prestato per almeno due anni complessivamente effettivo e lodevole servizio quale tito-

lare, gerente o supplente di ricevitoria. Tale limite è ulteriormente elevato a favore del predetto personale, di tanti anni di servizio quanti sono quelli prestati nel periodo considerato oltre i quattro anni; in ogni caso il limite massimo non può superare i quarantacinque anni.

Tale beneficio si applica anche al personale non in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni.

Per gli aumenti dei detti limiti di età è considerato equiparato al servizio di supplente, per non più di dieci anni, il servizio di ruolo in qualunque tempo prestato alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal quale non si sia cessato per motivi disciplinari, e per il quale non sia dovuta la pensione.

ART. 16.

Coloro che già supplenti di ricevitoria siano rimasti, ai sensi del primo comma dell'articolo 110 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, come coadiutori presso le agenzie, sono iscritti nell'albo dei supplenti di cui all'articolo 46 dello stesso testo unico, qualora le agenzie stesse vengano classificate tra gli uffici locali in seguito a revisione ovvero vengano soppresse. Per tale iscrizione è necessario che i coadiutori abbiano continuamente rivestito, fino alla data della riclassificazione o soppressione, tale qualifica o quella di reggente dell'agenzia riclassificata o soppressa, vi abbiano prestato lodevole servizio, siano in possesso dei requisiti prescritti e non abbiano raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo.

Per ottenere l'inquadramento nell'albo gli interessati debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero entro tre mesi dalla data della riclassificazione o della soppressione.

ART. 17.

In relazione alla modifica apportata dalla presente legge all'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nei confronti dei coadiutori già nominati all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio limitatamente al rapporto già instaurato.

ART. 18.

I posti di ricevitore e di portalettere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assegnati senza concorso, entro un anno, ai ricevitori e portalettere provvisori che alla data stessa prestino servizio nel posto da almeno tre anni con detta qualifica.

I posti non assegnati in applicazione del comma precedente sono conferiti, entro un anno, mediante concorso per titoli riservato ai ricevitori e portalettere provvisori che abbiano prestato, con detta qualifica, almeno un anno di servizio nell'ultimo quinquennio. Il concorso viene espletato con le norme ordinarie; nella formazione della graduatoria relativa a ciascun posto, per i ricevitori e portalettere provvisori che alla data in cui è indetto il concorso vi prestino lodevole servizio da data anteriore al 1° gennaio 1958, il periodo di servizio prestato nel posto medesimo è valutato al triplo.

I posti non coperti in applicazione dei commi precedenti sono considerati disponibili per il concorso secondo le norme ordinarie.

ART. 19.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza e comunque non oltre il 70° anno di età.

ART. 20.

Entro il periodo di applicazione previsto dall'articolo 360 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono estese, con gli stessi criteri e modalità, agli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

ART. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio.